



Città di Bellinzona

Statuto Bellinzona Musei

Ente autonomo di diritto
comunale



Indice

Art. 1	Ente comunale	2
Art. 2	Scopo e compiti dell'Ente	2
Art. 3	Mezzi finanziari	3
Art. 4	Copertura del disavanzo o ripartizione dell'utile	3
Art. 5	Amministrazione dell'Ente	3
Art. 6	Vigilanza sull'operatività gestionale	3
Art. 7	Organi	4
Art. 8	Il consiglio direttivo - Composizione	4
Art. 9	Convocazioni e sedute	4
Art. 10	Compiti e attributi	4
Art. 11	Dimissioni	5
Art. 12	Il direttore(-ice)/conservatore(-ice) - Competenze	5
Art. 13	Il comitato scientifico	5
Art. 14	Il personale	5
Art. 15	L'ufficio di revisione	5
Art. 16	Scioglimento	5
Art. 17	Entrata in vigore	6

Art. 1 Ente comunale

¹Il Comune di Bellinzona costituisce un ente autonomo di diritto comunale, secondo i dispositivi degli artt. 193c e segg. della Legge organica comunale (LOC), denominato Bellinzona Musei.

²Bellinzona Musei è un ente con propria personalità giuridica, indipendente dall'Amministrazione comunale, con sede a Bellinzona.

³Per la gestione contabile e degli stipendi ha la facoltà di incaricare i Settori Finanze e promozione economica e Risorse umane del Comune di Bellinzona, purché termini, modalità e condizioni in relazione a questi siano definiti con separati accordi.

⁴Il Comune di Bellinzona ne garantisce gli impegni.

⁵A Bellinzona Musei possono partecipare anche altri enti pubblici e/o privati, secondo quanto stabilito dall'art. 8 dello statuto.

⁶A Bellinzona Musei la Città di Bellinzona conferisce a uso gratuito:

- Villa dei Cedri, l'adiacente dépendance e lo stabile ex Balbiani;
- la collezione permanente;
- per delega, il patrimonio ricevuto a prestito temporaneo o indeterminato da parte di terzi;
- il patrimonio della Biblioteca;
- i beni mobili di Villa dei Cedri e dell'adiacente dépendance;
- il vigneto di Villa dei Cedri;
- il parco di Villa dei Cedri.

⁷A Bellinzona Musei sovrintende un consiglio direttivo che nomina il direttore(-ice)/conservatore(-ice) di Bellinzona Musei.

⁸Il direttore(-ice)/conservatore(-ice) di Bellinzona Musei è coadiuvato da un comitato scientifico di 5 membri, nominati dal consiglio direttivo su proposta del direttore(-ice)/conservatore(-ice).

Art. 2 Scopo e compiti dell'Ente

¹Bellinzona Musei ha il compito di promuovere e animare la vita culturale della Città di Bellinzona e della Regione, con particolare attenzione alle arti figurative e visive, attraverso il Museo Civico Villa dei Cedri e i suoi spazi, nonché nell'intero comprensorio comunale e con una messa in rete dei diversi eventi nell'ambito delle arti figurative in genere. Definisce una strategia culturale mantenendo un profilo complementare alle altre sedi museali nel Cantone.

²In particolare Bellinzona Musei:

- a) garantisce l'inalienabilità della collezione artistica di proprietà della Città di Bellinzona, salvo casi eccezionali su proposta del direttore(-ice)/conservatore (-ice) e d'intesa con il Municipio;
- b) provvede, per conto del Comune di Bellinzona, su proposta del direttore(-ice)/conservatore (-ice) all'acquisizione di nuove opere d'arte da destinare alla collezione della Città di Bellinzona e all'esposizione al pubblico di opere d'arte, con particolare attenzione al patrimonio in dotazione (di proprietà della Città di Bellinzona);
- c) assicura la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale di Villa dei Cedri e del suo comparto;
- d) cura l'inventarizzazione e l'adeguata catalogazione dei beni culturali affidatigli;
- e) provvede all'organizzazione di manifestazioni culturali (esposizioni temporanee, conferenze, ecc.) e partecipa collaborando e co-producendo a iniziative promosse da terzi;
- f) sviluppa, dalla propria collezione, lo studio, la ricerca, la documentazione e l'informazione, mantenendo rapporti intermuseali nel Cantone e nella Confederazione;
- g) collabora con le scuole, gli enti, le associazioni e le persone che operano nel settore delle arti figurative e visive con scopi di interesse pubblico;
- h) mette a disposizione del pubblico, per consultazione, la dotazione della Biblioteca, nelle modalità decise dal consiglio direttivo;
- i) valorizza le opere artistiche e architettoniche presenti nel comprensorio della Città di Bellinzona e collabora con altri enti del territorio per la creazione, la promozione e la valorizzazione d'itinerari turistico-culturali.

³Bellinzona Musei si occupa inoltre della gestione del parco di Villa dei Cedri in sintonia con il Museo e in collaborazione con il Settore Opere pubbliche e la Città di Bellinzona.

⁴A Bellinzona Musei compete pure la manutenzione ordinaria di Villa dei Cedri (stabile principale, dépendance adiacente, ex Balbiani, parco). La manutenzione straordinaria degli stessi oggetti compete al Comune di Bellinzona, proprietario dell'intero complesso. Il Settore Opere pubbliche della Città di Bellinzona è competente del coordinamento della manutenzione ordinaria e straordinaria del comparto.

⁵Per assolvere i propri compiti il Comune di Bellinzona concede a Bellinzona Musei l'utilizzo gratuito di quanto indicato al punto 5 e di tutte le attrezzature mobili connesse.

⁶Per definire i rapporti tra Bellinzona Musei e il Comune di Bellinzona viene allestito un mandato di prestazione, la cui durata può essere stabilita da 1 a 4 anni. Competente per la sua approvazione è il Consiglio comunale.

Art. 3 Mezzi finanziari

¹Per adempiere ai suoi compiti Bellinzona Musei dispone:

- del contributo globale che il Comune gli mette a disposizione nell'ambito del mandato di prestazione approvato dal Consiglio comunale;
- dei contributi di altri enti pubblici e privati;
- dei mezzi che lo stesso Bellinzona Musei è in grado di ricavare dalla sua attività (entrate mostre, sponsor, locazione strutture, ecc.).

²Entro il 31 agosto di ogni anno Bellinzona Musei trasmette al Municipio il Preventivo per l'anno successivo. Il Preventivo deve essere accompagnato da un rapporto sulla programmazione di Bellinzona Musei.

³Entro il 31 agosto dell'anno di scadenza del mandato di prestazione Bellinzona Musei trasmette al Municipio il proprio fabbisogno finanziario per il periodo successivo, che, nell'ambito del medesimo mandato di prestazione, deve essere sottoposto al Consiglio comunale per approvazione entro il 31 ottobre.

Art. 4 Copertura del disavanzo o ripartizione dell'utile

¹Il contributo globale annuale garantito a Bellinzona Musei dal Municipio viene adeguato a consuntivo in caso di:

- eventi eccezionali non previsti;
- assegnazione di nuovi compiti non previsti;
- modifiche legislative non previste;
- eventuali modifiche dei costi delle assicurazioni sociali, cassa pensione o assicurazioni malattia/infortunio;
- l'aumento dei costi di assicurazione di opere d'arte dovuti all'integrazione di nuove opere nelle collezioni gestite da Bellinzona Musei (donazioni, opere provenienti dagli ex-comuni, ecc.).
- eventuali modifiche dei costi di prestazioni da altri settori del Comune (AMB, Servizi informatici, Servizi urbani per esempio) deciso dal Municipio con impatto diretto sulle finanze dell'Ente autonomo Bellinzona Musei.

²Bellinzona Musei assume i disavanzi d'esercizio residui.

³Eventuali eccedenze d'esercizio dovranno essere utilizzate per costituire un fondo di riserva, il cui impiego è volto alla copertura dei rischi, all'ottenimento di un equilibrio finanziario a medio termine e per migliorare le prestazioni di Bellinzona Musei. L'utilizzo dell'eventuali eccedenze è di competenza del consiglio direttivo.

Art. 5 Amministrazione dell'Ente

¹Bellinzona Musei è amministrato secondo criteri commerciali, con una contabilità propria. Il bilancio e la tenuta dei conti devono essere conformi al Codice svizzero delle obbligazioni (artt. 957 e segg. CO).

²L'esercizio di Bellinzona Musei si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

³Entro tre mesi il conto d'esercizio deve essere approvato dal consiglio direttivo e sottoposto all'Ufficio di revisione.

⁴Entro sei mesi il conto d'esercizio deve essere sottoposto per approvazione al Consiglio comunale per il tramite del Municipio.

Art. 6 Vigilanza sull'operatività gestionale

¹Il Settore Controllo interno e gestione qualità della Città di Bellinzona è preposto alla vigilanza del mandato di prestazione, in particolare al controllo sulla gestione contabile e amministrativa di Bellinzona Musei. Su richiesta Bellinzona Musei trasmette la relativa documentazione finanziaria così come ogni altro documento.

²Nell'ambito della trasmissione dei dati di Preventivo e Consuntivo, Bellinzona Musei deve trasmettere al Municipio il rapporto d'esercizio accompagnato dalla documentazione finanziaria necessaria, in particolare – oltre ai dettagli e all'evoluzione dei diversi centri costo – degli indicatori sull'offerta museale e sulla rispondenza del pubblico.

Art. 7 Organi

Gli organi di Bellinzona Musei sono:

- Il consiglio direttivo
- Il direttore(-ice)/conservatore(-ice)
- L'ufficio di revisione

Art. 8 Il consiglio direttivo - Composizione

¹Il consiglio direttivo si compone di un minimo di cinque e di un massimo di nove membri, di cui di diritto:

- 3 membri designati dal Consiglio comunale (tra cui il presidente), su proposta del Municipio, di principio un solo municipale, di regola il Capo dicastero.
- 2 membri designati dalla Fondazione Amici di Villa dei Cedri
- il presidente del comitato scientifico
- 1 membro designato dall'OTR Bellinzonese e valli

²Se di interesse per Bellinzona Musei altri 3 membri possono essere nominati in caso di partecipazione all'Ente di altri enti pubblici e/o privati, ai sensi dell'art. 1 cifra 4 del presente statuto. La competenza decisionale è del Consiglio direttivo.

³I suoi membri restano in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili. Il mandato scade 3 mesi dopo il rinnovo dei poteri comunali.

⁴Il consiglio direttivo nomina tra i suoi membri un vicepresidente e un segretario.

Art. 9 Convocazioni e sedute

¹Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del presidente, ogni qualvolta gli affari lo richiedano, ma in ogni caso almeno 4 volte all'anno.

²Il consiglio direttivo deve pure essere convocato quando un membro dello stesso o il direttore/conservatore lo richiedono.

³Il consiglio direttivo può validamente deliberare se sono presenti almeno 5 membri, esso decide a maggioranza dei presenti.

⁴In caso di parità di voto decide il presidente.

⁵Le deliberazioni del consiglio direttivo sono consegnate in un verbale firmato dal presidente e dal segretario.

⁶Il direttore/conservatore partecipa alle sedute con diritto di voto consultivo.

Art. 10 Compiti e attributi

¹Il consiglio direttivo sovrintende alla direzione di Bellinzona Musei ed esercita la vigilanza generale sugli affari dell'amministrazione.

²Il consiglio direttivo, riservate le competenze decisionali degli organi comunali, esercita particolarmente le seguenti funzioni:

- emana i regolamenti interni per l'organizzazione di Bellinzona Musei;
- negozia, approva e attua i mandati di prestazione con il Comune (e per esso il Municipio);
- nomina il direttore(-ice)/conservatore(-ice), nel rispetto del preavviso vincolante del Municipio
- nomina il personale previsto dall'organico e ne definisce i compiti e le mansioni;
- convalida la strategia artistica, l'attività museale e le manifestazioni ad essa correlate predisposte dal direttore(-ice) di Bellinzona Musei;
- designa le persone che, con firma collettiva, vincolano Bellinzona Musei verso terzi;
- allestisce i conti preventivi, il rapporto di gestione, i conti annuali e il bilancio allestiti dal direttore(-ice) di Bellinzona Musei all'intenzione del Municipio e del Consiglio comunale.
- esamina i rapporti dell'ufficio di revisione e definisce le necessarie misure correttive.

³Contro le decisioni di carattere amministrativo è data facoltà di ricorso ai sensi dell'art. 208 e segg. LOC.

Art. 11 Dimissioni

Le dimissioni dei membri del consiglio direttivo sono presentate all'organo che li ha proposti. Lo stesso organo è incaricato di accettarle e di proporre un sostituto.

Art. 12 Il direttore(-ice)/conservatore(-ice) – Competenze

¹Il direttore(-ice)/conservatore(-ice) si occupa principalmente della gestione operativa e dei compiti ad esso/a delegati dal consiglio direttivo di Bellinzona Musei.

²Il direttore(-ice)/conservatore(-ice) gestisce gli affari correnti di Bellinzona Musei e provvede al suo sviluppo. In questa sua attività contribuisce alla formulazione e concretizza le indicazioni strategiche e gli obiettivi definiti dal consiglio direttivo.

Esso rappresenta Bellinzona Musei e istruisce le pratiche di competenza del consiglio direttivo, formulando il suo preavviso

³Il direttore(-ice)/conservatore(-ice) si occupa principalmente dell'ideazione e della realizzazione della programmazione artistica e culturale di Bellinzona Musei

⁴Il direttore (-ice)/conservatore(-ice) si occupa del patrimonio artistico in dotazione (conservazione, studio, valorizzazione e sviluppo sotto forma di acquisizioni, depositi, donazioni e lasciti).

⁵Il direttore(-ice)/conservatore(-ice) esegue le decisioni degli organi superiori.

Art. 13 Il comitato scientifico

¹Il comitato scientifico si compone di minimo 5 membri e massimo 7 membri, nominati dal consiglio direttivo su proposta del direttore(-ice)/conservatore(-ice), tra cui il presidente.

²I membri del comitato scientifico sono scelti tra personalità riconosciute in ambito museologico e esperti nel campo delle arti figurative e visive.

³I suoi membri restano in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili. Il mandato scade 3 mesi dopo il rinnovo dei poteri comunali.

⁴Il comitato scientifico ha un ruolo consultivo e affianca il direttore(-ice)/conservatore(-ice) nella sua attività.

⁵Il comitato scientifico viene convocato dal consiglio direttivo su proposta del direttore(-ice)/conservatore(-ice), almeno due volte all'anno.

Art. 14 Il personale

¹Il rapporto d'impiego dei dipendenti di Bellinzona Musei è retto dal diritto privato (CO), in quanto non sia espressamente disposto in modo diverso.

²Lo statuto del personale di Bellinzona Musei già alle dipendenze del Comune al momento della costituzione dell'ente autonomo è quello previsto dal Regolamento organico dei dipendenti del Comune di Bellinzona e delle sue aziende (oppure quale norma transitoria)

³L'organo consultivo sulle questioni generali che riguardano i dipendenti e l'organizzazione del lavoro è la Commissione del personale prevista dal ROD.

Art. 15 L'ufficio di revisione

La revisione dei conti viene affidata a un ufficio di revisione esterno indipendente, la nomina spetta al Municipio ed è valida per un periodo quadriennale. Il mandato può essere esercitato per un massimo di otto anni.

Art. 16 Scioglimento

¹Bellinzona Musei può essere sciolto con preavviso di un anno dal Consiglio comunale.

²La decisione deve essere ratificata dal Consiglio di Stato.

³In caso di scioglimento il Comune subentra nelle attività di Bellinzona Musei e nei suoi obblighi contrattuali, riprendendone attivi e passivi.

Art. 17 Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio di Stato.

Adottato con risoluzione municipale no. 1768 del 3 novembre 2021

Approvato dal Consiglio comunale il

Approvato dal Consiglio di Stato il